

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/PS (2018/2019)

Si dà atto che la Commissione Procuratori Sportivi, nella riunione tenutasi in Roma l'8.10.2018, ha adottato la seguente decisione:

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO, Avv. Alfredo VITALE (relatore/estensore) – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

1) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI BEGA DAVIDE

Nel procedimento disciplinare numero 4/PS, stagione sportiva 2017/2018 a carico di Bega Davide

FATTO

Con esposto del 4 dicembre 2017, il Sig. Giacomo Sciacca richiedeva a questa Commissione Procuratori Sportivi di valutare eventuali profili disciplinari connessi alla condotta serbata dal procuratore sportivo Davide Bega, con riferimento al contratto di rappresentanza da questi sottoscritto con l'esponente il 3 luglio 2017, sebbene a quella data - come Sciacca affermava di aver appreso solo successivamente all'intervenuta sottoscrizione di tale contratto - il predetto procuratore sportivo non fosse regolarmente iscritto al registro Procuratori Sportivi.

Nell'esposto, Sciacca evidenziava altresì la circostanza di aver avuto contezza di un documento datato 4 settembre 2017 (che, sempre secondo la narrazione dell'esponente, sarebbe a lui pervenuto solo a seguito di richiesta inoltrata alla Segreteria di questa Commissione nel novembre 2017), sottoscritto dallo stesso Sciacca e da Bega nel quale le parti affermavano che:

- il contratto di mandato era stato sottoscritto in data 3 luglio 2017 e depositato presso la F.I.G.C. allorché l'iscrizione del procuratore sportivo Bega al registro Procuratori Sportivi era scaduta;
- il mancato rinnovo dell'iscrizione era dipeso da mero disguido nella gestione amministrativa del rinnovo;
- il procuratore Bega non appena si era avveduto dell'errore aveva immediatamente provveduto all'iscrizione, poi effettivamente formalizzata in data 31 agosto 2017;
- l'operazione oggetto del contratto si era concretizzata ed il nominativo del Procuratore Bega inserito sulla modulistica depositata presso la competente Lega;

- in considerazione di quanto precede, fosse intenzione delle parti “[...] mantenere comunque, fede ai reciproci impegni assunti e qui ribaditi anche in ossequio al dovere di trasparenza di cui al vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”.

Tale documento, depositato presso la segreteria di questa Commissione unitamente all’ulteriore documentazione attestante l’intervenuta regolarizzazione della posizione amministrativa del Sig. Bega, reca in calce le firme del Sig. Bega e del Sig. Sciacca; quest’ultimo, tuttavia, oltre ad affermare di averne avuta conoscenza soltanto nel novembre 2017, disconosce nell’esposto la veridicità della sottoscrizione apposta in calce a tale documento, affermandone la falsità e fondando, su tale assunto, la richiesta di (i) adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore sportivo Bega nonché (ii) dichiarazione dell’inefficacia del mandato sottoscritto in data 3 luglio 2017 “[...] perché al momento della sottoscrizione il Sig. Bega non era iscritto al registro dei procuratori Sportivi e non avendo il sottoscritto, giammai, firmato il documento del 4.9.2017 nonché di inviare gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso”.

Successivamente alla nomina quale relatore dell’Avv. Luigi Giuliano e, quindi, in sostituzione di quest’ultimo, dell’Avv. Alfredo Vitale, al fine di verificare l’eventuale falsità della sottoscrizione ascrivibile al Sig. Sciacca ed apposta in calce al documento del 4 settembre 2017, questa Commissione sollecitava la Procura Federale allo svolgimento di ogni opportuna attività istruttoria.

All’esito di tali accertamenti, comprensivi altresì di audizione dei sigg.ri Sciacca e Bega, emergeva che:

1. l’affermazione del Sig. Sciacca di non aver conosciuto l’esistenza del documento del 4 settembre 2017 prima di averne ricevuto copia da parte della Segreteria di questa Commissione risulta smentita dalla provata esistenza della intervenuta ricezione dello stesso direttamente da parte del Sig. Bega a mezzo dell’applicazione di messaggistica telefonica denominata “whatsapp”, con conversazione del 4 settembre 2017, ore 14.36;
2. il Sig. Bega non poteva essere sicuro dell’autenticità della sottoscrizione apposta da Sciacca in calce a tale documento in quanto non firmato in sua presenza;
3. le firme apposte dal Sig. Sciacca sui documenti trasmessi alla Commissione Procuratori Sportivi, acquisiti presso l’Alessandria Calcio (i.e. la società sportiva presso cui il giocatore Sciacca militava all’epoca dell’accertamento) nonché in calce ai verbali di audizione svolte innanzi alla Procura Federale, “[...] apparirebbero abbastanza simili, solo una perizia calligrafica professionale potrebbe fugare ogni dubbio”.

Nelle sedute del 24 settembre 2018 e dell’8 ottobre 2018, questa Commissione ha altresì provveduto all’audizione, rispettivamente, dei Sigg.ri Bega e Sciacca; in particolare, giova rilevare che all’esito della propria audizione, il Sig. Bega ha provveduto al deposito in data 1 ottobre 2018 di memoria illustrativa nella quale si conferma il sopra riportato svolgimento dei fatti rilevanti.

DIRITTO

Fermo restando che, come di seguito si esporrà, si ritiene sussistano fondate ragioni per archiviare il procedimento in oggetto, occorre in ogni caso preliminarmente ritenere inammissibile la avanzata richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto di rappresentanza intercorso tra il Bega ed il procuratore Sciacca in data 3 luglio 2017, per essere questa Commissione Procuratori Sportivi evidentemente carente di giurisdizione su domanda che andrebbe, se del caso, ritualmente proposta innanzi al Giudice ordinario.

Ciò premesso e con riferimento al merito della vicenda di cui all'esposto, giova rammentare che, come evidenziato in narrativa, le ragioni che supportano la richiesta da parte dell'esponente Sciacca di adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore Bega sono essenzialmente riferibili (i) all'intervenuta sottoscrizione di tale contratto di rappresentanza in un contesto temporale (i.e. 3 luglio 2017) nel quale il procuratore sportivo Bega risultava non regolarmente iscritto al registro procuratori sportivi e (ii) all'asserita falsità della sottoscrizione ascrivibile al Bega posta in calce al documento datato 4 settembre 2017 redatto con finalità di ratifica dell'operato del procuratore Bega nelle more della regolarizzazione della propria iscrizione al registro procuratori sportivi.

Orbene, quanto al profilo dell'asserita falsità della sottoscrizione del Bega, ferma restando l'impossibilità di addivenire ad un accertamento univoco di tale circostanza (conseguibile, come rammentato anche dalla Procura Federale, soltanto all'esito di espletamento di perizia grafologica), si ritiene tale profilo in ogni caso non determinante ai fini della adozione della presente decisione; ciò in quanto, da un lato, la Procura Federale ha comunque accertato (sulla scorta di valutazione della congruità della sottoscrizione apposta in calce al documento del 4 settembre 2017 con quelle riferibili certamente allo Sciacca in quanto apposte in calce ai verbali di audizione nonché ad altri atti e/o documenti non sconosciuti dall'esponente), con margini di ragionevole certezza, che la sottoscrizione apposta in calce al documento del 4 settembre 2017 potrebbe essere effettivamente riferibile allo Sciacca e, soprattutto, perché la pur eventuale falsità di tale sottoscrizione non può che essere collocata e letta nell'ambito della più ampia valutazione del comportamento serbato dallo stesso esponente Sciacca in concomitanza e successivamente all'intervenuto invio da parte del procuratore Bega del documento di ratifica datato 4 settembre 2017.

Ed invero, occorre preliminarmente rilevare che il documento di ratifica del 4 settembre 2017 (con cui il Sig. Bega, avvedutosi della colposa omissione del tempestivo rinnovo della propria iscrizione al registro procuratori sportivi, ha inteso preservare gli effetti dei contratti di rappresentanza medio tempore sottoscritti con tutti i propri assistiti loro malgrado attinti dalla intempestiva regolarizzazione della posizione amministrativa del procuratore) ha contenuto di per sé facilmente intellegibile anche da soggetto (quale è il Bega) non portatore di sapere specialistico, nel senso di essere finalizzato a (i) concludere l'intervenuta sottoscrizione di contratto di rappresentanza in mancanza di corretta iscrizione del procuratore Bega al registro procuratori sportivi e (ii) comunque confermare gli effetti di tali contratti.

Orbene, risulta per tabulas dalle risultanze istruttorie acquisite in atti (cfr. in particolare gli esiti dell'attività accertativa condotta dalla Procura Federale e, in particolare, le conversazioni a mezzo whatsapp intervenute tra Bega e Sciacca del e successive al 4 settembre 2017) che il Sig. Sciacca, diversamente da quanto ha costui asserito nel proprio esposto, ha (i) ricevuto tale documento direttamente dal Sig. Bega proprio in data 4 settembre 2017 e (ii), successivamente al ricevimento di tale documento, reiteratamente intrattenuto conversazioni con quest'ultimo di contenuto esclusivamente professionale, specificamente riferite al proprio asserito non consono impiego da parte dell'allenatore della compagine sportiva presso la quale egli militava all'epoca dei fatti.

Con il che appare più ragionevole ritenere che il Sig. Sciacca, una volta ricevuto il documento del 4 settembre 2017, si sia perfettamente avveduto già in quel momento della momentanea irregolarità dell'operato del proprio procuratore sportivo Bega all'atto della precedentemente intervenuta sottoscrizione del contratto di rappresentanza e tuttavia abbia ritenuto – per ragioni che appare del tutto irrilevante indagare – tale circostanza irrilevante, scientemente preferendo continuare a ritenere il Sig. Bega quale proprio legittimo procuratore sportivo, al punto da considerare lo stesso quale soggetto pienamente (ed in via esclusiva) legittimato a tutelare i propri interessi presso la società calcistica della quale egli era componente; condotta che non poteva che rinvenire legittimo titolo proprio nel contratto di mandato con rappresentanza sottoscritto tra lo Sciacca ed il Bega in data 3 luglio 2017 e dallo Sciacca evidentemente ritenuto anche dopo il 4 settembre 2017 ancora pienamente valido ed efficace.

Per di più, quale ulteriore elemento escludente la sussistenza di rilievi disciplinari nella condotta del procuratore sportivo Bega, si consideri altresì che in ogni caso essa appare priva di ogni profilo di lesività degli interessi dell'esponente Sciacca, il quale non ha visto in alcun modo compromessa né tantomeno messa in pericolo (e comunque l'esponente non si è peritato di addurre alcun barlume di prova contraria al riguardo) la propria posizione e/o i propri interessi per effetto della momentanea non iscrizione del Bega al registro procuratori sportivi; basti al riguardo ancora una volta rilevare che, pur successivamente al 4 settembre 2017, emerge come il procuratore sportivo Bega abbia correttamente adempiuto al mandato professionale affidatogli dallo Sciacca con il contratto del luglio 2017.

Piuttosto, in considerazione di quanto percepito nel corso dell'audizione personale dell'esponente ed unitamente alla complessiva disamina degli accadimenti e delle condotte oggetto di valutazione (dirimente in tal senso appare, in particolare, l'accertata non veridicità dell'affermazione dell'esponente di non aver ricevuto dal Bega il documento di ratifica del proprio operato del 4 settembre 2017), non è da escludere la natura meramente strumentale dell'iniziativa assunta dall'esponente Sciacca nella deprecabile prospettiva - di per sé autonomamente censurabile - di sollecitare decisioni disciplinari da parte di questa Commissione, con il precipuo, esclusivo ed irrituale fine di screditare il procuratore sportivo Bega e/o preconstituirsì condizioni agevolative per la (poi effettivamente adottata) successiva revoca del mandato a questi conferito.

La disamina degli accadimenti oggetto di esposto, siccome delineati all'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Procura Federale nonché da questa Commissione, conduce pertanto a ritenere che la condotta serbata dal Sig. Davide Bega con riferimento alle modalità di sottoscrizione con il Sig. Giacomo Sciacca del contratto di rappresentanza del 3 luglio 2017 debba andare esente da ogni rilievo di carattere disciplinare, disponendosi pertanto l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 4/PS SS 17-18.

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 5 Dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

